

## La lunga attesa delle Regioni per l'attribuzione della compartecipazione IVA da lotta all'evasione: principi e proposte

Antonio Strusi e Alberto Baffa\*

### 1. La norma del D.lgs. 68/2011 sull'attribuzione del gettito da recupero fiscale alle Regioni

In base all'art. 9 comma 1 del D.lgs. 68/2011 sul federalismo fiscale, alle Regioni è riversato l'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale, cioè derivante dall'attività di controllo e lotta all'evasione, riferito ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali. In particolare è attualmente riversato direttamente alle Regioni il gettito da recupero fiscale dei due tributi derivati rappresentati dall'addizionale regionale IRPEF e dall'IRAP, con la sola condizione della stipula obbligatoria di una Convenzione con l'Agenzia delle entrate e della partecipazione al sostenimento di oneri di gestione da pagare alla stessa.

Per le compartecipazioni ai tributi erariali, ed in particolare per la compartecipazione all'IVA, l'articolo 9, comma 2, del citato decreto prevede, per l'attribuzione di una quota del gettito da lotta all'evasione sull'IVA, una condizione ulteriore: essa deve essere "riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale". Il concorso della regione fu introdotto nel testo legislativo in *extremis* dal Governo dopo la chiusura delle discussioni parlamentari e del confronto con le Autonomie territoriali che avevano preceduto l'approvazione del decreto<sup>1</sup>. La medesima condizione è prevista anche all'articolo 9 c. 3 per le altre compartecipazioni ai tributi erariali eventualmente attribuite alle Regioni.

Con riferimento alle compartecipazioni, la possibilità di definire in convenzione, con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e con l'Agenzia delle entrate, le modalità di gestione dei tributi regionali, nonché di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione, è prevista dall'articolo 10, comma 2, del medesimo D.lgs. 68. Per l'IRAP e per l'addizionale regionale IRPEF, come già detto, tale affidamento in convenzione all'Agenzia delle entrate è un obbligo, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Infine l'attribuzione dei suddetti gettiti da controllo fiscale necessita, in base al comma 4 dell'articolo 9 del decreto 68, di un decreto del MEF che ne dovrebbe definire le modalità. Tale decreto non è stato, tuttavia, mai emanato e pertanto le Regioni, da più di un decennio, attendono l'applicazione della norma e l'attribuzione delle entrate da controllo fiscale sull'IVA.

### 2. La Proposte del MEF di revisione e attuazione del D.lgs. 68/2011: osservazioni e valutazioni

Il 20 settembre 2023 il Ministero Economia e Finanze (MEF) ha proposto alle Regioni una bozza di schema di D.lgs. di revisione del D.lgs. 68/2011, in attuazione della delega per la riforma fiscale. Esso contiene due versioni di attuazione dell'attribuzione del gettito IVA da recupero fiscale alle Regioni.

La prima versione MEF della norma limita il gettito da recupero fiscale IVA da attribuire alle Regioni alle maggiori somme riscosse a titolo definitivo, a seguito della "diretta collaborazione" dell'ente alle attività di accertamento. Questa versione si basa su di un'interpretazione restrittiva del "concorso della

regione" nell'attività di recupero previsto dall'articolo 9, comma 2, del D.lgs. 68/2011. Con tale ipotesi si rende partecipe la Regione dei relativi gettiti al margine, limitando le possibili entrate a quanto direttamente riconducibile ad una attività di collaborazione. Tale attività sarebbe da definire, ma si presume possa essere individuata in quella già prevista per i Comuni, cioè le cd. "segnalazioni qualificate", oppure altri strumenti di attività di controllo operativi.

Tali attività mal si attagliano al ruolo e alle competenze di ente di programmazione quale è la Regione e comunque fornirebbero un gettito sostanzialmente trascurabile. Come già riscontrato per i Comuni che hanno attivato tale forma di collaborazione, le segnalazioni qualificate di evasione rappresentano infatti delle fattispecie di controllo aggiuntive e marginali rispetto all'attività massiva portata a termine dall'Agenzia delle entrate, e forniscono livelli di gettito molto ridotti, che sarebbero relativamente trascurabili. Al contrario, si ritiene che l'attribuzione del gettito derivante dall'attività di lotta all'evasione dovrebbe seguire il medesimo principio generalmente applicabile ai tributi e alle compartecipazioni degli enti territoriali: l'art. 119 comma 2, della Costituzione, prevede infatti che "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni (...) dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio."

Alle Regioni a statuto ordinario dovrebbe quindi essere attribuito, senza ulteriori limiti e con pari dignità rispetto allo Stato, anche il gettito da recupero fiscale nella misura della quota regionale del gettito ordinario del tributo nazionale oggetto di compartecipazione, come peraltro già avviene per quelle a statuto speciale. Questa parificazione tra Stato e Regioni si ritiene doverosa, anche considerato che le diverse attività di gestione, compresa quelle di controllo e riscossione dell'evaso, sono affidate all'Agenzia delle Entrate, che rappresenta un Ente "autonomo" rispetto allo Stato e agli altri enti territoriali per i quali svolge servizio in convenzione. Convenzione che dovrebbe, per l'IVA, coinvolgere anche l'ente regionale, a norma del citato articolo 10, comma 2, del D.lgs. 68/2011, come già avvenuto per IRAP e addizionale regionale IRPEF, fornendo quindi pieno diritto all'introito dei proventi da evasione.

Riguardo alla misura della compartecipazione IVA attualmente già attribuita alle Regioni, essa è pari al 70,14%, percentuale definita dall'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (anno 2020), ed è finalizzata, come l'addizionale Irpef ad aliquota di base (1,23%) e l'IRAP ad aliquota di base (3,90% in via prevalente), al finanziamento della sanità, e in minima parte alla sostituzione di altri trasferimenti statali.

Riguardo al "concorso" delle Regioni, in coerenza con il ruolo dell'ente e con la parità rispetto allo Stato nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate, questo dovrebbe essere realizzabile ragionevolmente considerando un apporto a monte e cioè: a) nella condivisione tra Stato e Regioni delle strategie di controllo fiscale, delle linee di indirizzo relative alla lotta all'evasione e ad altre attività di tipo programmatico; b) nella definizione a livello territoriale di obiettivi, risorse da impiegare e costi di gestione da condividere. Non può esplicitarsi in attività specifiche di segnalazione, anche perché la lotta all'evasione si riferisce contemporaneamente a tutte le imposte e non solo all'IVA.

Una ragione ostativa all'attribuzione dei gettiti da controllo sulle compartecipazioni è, comprensibilmente, quella finanziaria e di equilibrio per i bilanci dello Stato. Il MEF, a tal proposito, eccepisce che le risorse della lotta all'evasione IVA sono

<sup>1</sup> Il "concorso regionale" non era presente nel Testo concordato tra Governo e Autonomie del 16/12/2010 e neanche nel Parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale agli Emendamenti del relatore Corsaro del 24.3.2011, mentre era previsto che l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 fosse adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le Regioni.

annualmente iscritte in bilancio e destinate ad obiettivi di spesa; quindi qualsiasi riversamento alle Regioni, senza segnalazioni aggiuntive ed emersione di nuovo gettito, non troverebbe copertura. Tale obiezione, è evidentemente di natura “pratica” più che di principio, e comunque avrebbe impatto solo per le annualità (tre) già oggetto di previsione nel bilancio dello Stato e non pregiudicherebbe, invece, l’applicazione del principio nei periodi successivi.

Una seconda versione MEF (alternativa) della norma limita gli importi del gettito IVA da controllo da devolvere alle Regioni al “10% delle maggiori somme realizzate a consuntivo rispetto alle previsioni di bilancio dello Stato”. Il concorso regionale, in questa versione, sarebbe esprimibile con l’integrazione di banche dati regionali a quelle nazionali e locali in grado di favorire l’emersione di base imponibile. Inoltre, il 5% del gettito attribuibile alle regioni sarebbe riversato all’Agenzia delle Entrate per la partecipazione agli oneri di gestione, mentre un altro 5% sarebbe destinato agli uffici tributari regionali per il potenziamento delle risorse strumentali e per il trattamento accessorio del personale. Il gettito netto dovrebbe essere destinato obbligatoriamente alla riduzione della pressione fiscale regionale.

Anche questa seconda versione del MEF, seppure con altre modalità rispetto alla precedente, giunge comunque ad un risultato analogo, che è quello di limitare fortemente, se non di annullare, i possibili gettiti da attribuire alle Regioni.

Le maggiori entrate a consuntivo rispetto a quanto previsto a bilancio, in materia di controllo fiscale, costituiscono infatti una partita incerta (in quanto in alcune annualità potrebbe non verificarsi alcun maggior gettito), dipendente dalla bontà (prudenza, attendibilità) delle previsioni dello Stato e certamente di importo sostanzialmente trascurabile rispetto al gettito IVA da controllo complessivo, considerata peraltro l’attribuzione nella misura del 10%. Inoltre, l’obbligo di destinare il gettito alla riduzione della pressione fiscale non si ritiene condivisibile, dati i ristretti margini di bilancio a sostegno dei fabbisogni di spesa in cui versano le regioni. Il MEF motiva la proposta con il rispetto di una norma nazionale che impone la destinazione del maggior gettito alla riduzione della pressione fiscale, ma non si potrebbe a rigor di logica decidere l’allocazione di risorse appartenenti ad altri livelli di governo.

### 3. Alcune stime

Di seguito sono presentate due simulazioni sugli importi di possibile attribuzione alle regioni a statuto ordinario dell’IVA da controllo fiscale.

La prima simulazione riguarda l’attuazione dell’articolo 9, comma 2, del D.lgs. 68/2011 sostenuta dalle Regioni e coerente con l’autonomia tributaria regionale come delineata dalla Costituzione: il gettito IVA da recupero fiscale IVA viene attribuito in misura pari alla quota di compartecipazione vigente, al netto degli oneri di gestione, senza ulteriori riduzioni e condizioni applicative. Viene quindi applicata una pari dignità tra Stato e Regioni nell’accesso al gettito dei tributi compartecipati, sia con riferimento al gettito ordinario che a quello derivante dalla lotta all’evasione svolta dall’Agenzia delle Entrate.

In questo caso, si stima che alle Regioni dovrebbe essere attribuito un gettito lordo di 2.497 milioni (v. Tab. 1) che, sottratti gli oneri di gestione, stimati in 629 milioni, corrisponde ad un gettito netto di 1.868 milioni. Gli oneri di gestione a carico delle regioni sono stati calcolati partendo dal budget dell’Agenzia delle entrate, riproporzionato sulla base del rapporto tra gettito IVA e gettito totale dei tributi statali gestiti dall’Agenzia.

Tabella 1

#### STIMA DEL GETTITO IVA DERIVANTE DA ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA ATTRIBUIRE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO (IMPORTI IN MILIONI DI EURO)

Totale gettito IVA da attività di controllo (a)	4.123
Quota IVA RSO su totale regioni (b)	86%
Gettito IVA da attività di controllo riferita alle RSO (c=a*b)	3.560
Aliquota di compartecipazione IVA devoluta alle regioni a statuto ordinario (d)	70,14%
Gettito IVA lordo da controllo da attribuire alle RSO (e= c*d)	2.497
Oneri di gestione a carico delle RSO (f) (vedi calcolo sotto)	629
<b>Gettito IVA netto da controllo da attribuire alle RSO (g=e-f)</b>	<b>1.868</b>
<i>Determinazione oneri di gestione a carico RSO</i>	
Gettito totale tributi statali gestiti dall’Agenzia delle Entrate	552.658
Gettito IVA	176.956
Quota gettito IVA su gettito totale tributi statali	32,0%
Oneri di gestione Agenzia delle Entrate (tutti i tributi gestiti)	2.802
<b>Oneri di gestione a carico delle RSO per la gestione IVA</b>	<b>629</b>

Fonte: elaborazioni su dati rendiconto dello Stato 2021; DPCM di applicazione del D.lgs. 56/2000; Agenzia delle Entrate, Budget Economico; Ministero dell’Economia e delle Finanze, bollettini delle entrate tributarie e dichiarazioni fiscali; Istat

Nella tabella 2 sono riportate le stime dei gettiti attribuibili alle singole Regioni a statuto ordinario. La ripartizione è stata approssimata, sulla base del principio di territorialità, a quella della spesa per consumi finali delle famiglie.

Tabella 2

#### STIMA DEL GETTITO IVA DERIVANTE DA ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA ATTRIBUIRE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO AL NETTO DEGLI ONERI DI GESTIONE - RIPARTIZIONE REGIONALE (IMPORTI IN MILIONI DI EURO)

	Quote % consumi famiglie	Gettito IVA
Piemonte	9,4%	176
Lombardia	22,5%	420
Veneto	10,2%	190
Liguria	3,4%	64
Emilia Romagna	10,0%	187
Toscana	7,9%	148
Umbria	1,7%	31
Marche	2,9%	54
Lazio	11,6%	217
Abruzzo	2,3%	42
Molise	0,5%	9
Campania	8,0%	150
Puglia	5,8%	107
Basilicata	0,9%	16
Calabria	3,0%	56
<b>Totale</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.868</b>

Fonte: elaborazioni su dati rendiconto dello Stato 2021; DPCM di applicazione del D.lgs. 56/2000; Agenzia delle Entrate, Budget Economico; Ministero dell’Economia e delle Finanze, bollettini delle entrate tributarie e dichiarazioni fiscali; Istat

La seconda simulazione riguarda invece l’ipotesi di attribuzione della compartecipazione IVA da controllo alle RSO in base alla proposta del MEF, nella versione alternativa, cioè commisurata al 10% delle maggiori entrate a consuntivo rispetto alle previsioni di bilancio dello Stato. Questa versione, sebbene risulti preferibile in termini di fattibilità rispetto a quella basata sulla “diretta collaborazione” interpretata come “concorso=segnalazione”, determina tuttavia importi da attribuire di dimensione irrisoria o nulla, a seconda dell’anno di riferimento. In particolare la differenza tra versamenti e previsioni iniziali di cassa, negli anni più recenti, è molto esigua

o addirittura negativa. Ad esempio, nel rendiconto dello Stato 2022 risultano versamenti di cassa superiori rispetto alle rispettive previsioni iniziali di soli 3 milioni di euro. Tale differenza genererebbe un importo da attribuire alle Regioni che, commisurato al 10% e al netto delle quote per oneri di gestione e potenziamento uffici (5%+5%), risulterebbe evidentemente trascurabile. Nella tabella 3 sono esplicitate le voci di entrata da recupero fiscale del gettito IVA, come desunte dal rendiconto dello Stato 2022.

Tabella 3  
**GETTITO DERIVANTE DA ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'IVA DA RENDICONTO DELLO STATO 2022 (MILIONI DI EURO)**

	Previsioni iniziali di cassa	Versato totale	Quota da attribuire alle RSO (Diff. versato - previsioni)
Versamenti dovuti a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni	3.235	2.977	-258
Imposta riscossa a mezzo ruoli	1.660	1.799	139
Versamenti dovuti a seguito dell'accertamento con adesione	457	531	74
Somme dovute a seguito della regolarizzazione degli omessi versamenti	0	0	0
Imposta relativa alle importazioni riscossa mediante ruoli	0	3	3
Versamenti dovuti a seguito di omessa impugnazione dell'avviso di accertamento e di rinuncia all'istanza di accertamento con adesione	0	44	44
<b>Totale</b>	<b>5.352</b>	<b>5.355</b>	<b>3</b>

Fonte: elaborazioni su dati rendiconto dello Stato 2022

## Conclusioni

I bilanci regionali vivono un momento di grande difficoltà, stretti tra la perdurante mancata attuazione del federalismo fiscale e l'insufficienza o la bassa dinamica delle risorse a fronte di rilevanti funzioni istituzionali; tali funzioni devono spesso continuare ad essere esercitate anche a seguito del taglio da parte dello Stato delle fonti di finanziamento originariamente preposte (si veda per tutti il defianziamento dei trasferimenti "Bassanini" ad opera del DL 78/2010 con le funzioni tuttavia mantenute in capo alle Regioni).

In tale contesto un po' di ossigeno potrebbe derivare proprio dall'attuazione della norma del D.Lgs. 68/2011 (art. 9 c.2) sul federalismo fiscale che prevede l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di una quota della compartecipazione IVA derivante dalla lotta all'evasione. Mentre per i tributi regionali derivati (Add. regionale Irpef e Irap) è già attuata la norma dell'accredito diretto delle somme recuperate, la condizione posta per le compartecipazioni ai tributi erariali richiede come requisito "il concorso regionale" all'attività di recupero. Le Regioni condividono la necessità del concorso, ma non attuato, come richiesto dallo Stato, attraverso mere segnalazioni qualificate. Si tratta di un'interpretazione troppo restrittiva, peraltro non presente nei testi degli accordi Stato-Regioni precedenti l'approvazione della norma, che non tiene conto del ruolo prevalente di programmazione delle Regioni nel campo tributario, visto che anche la normativa statale ha disposto per le regioni l'obbligo (per i tributi derivati) e la facoltà (per le compartecipazioni) di stipu-

lare con l'Agenzia delle entrate apposita convenzione per la gestione ordinaria ed il recupero fiscale, che è peraltro lo strumento con cui lo Stato governa i propri tributi. Si tratta pertanto di far partecipare le Regioni a monte, con la definizione delle linee di indirizzi annuali di gestione ordinaria e di lotta all'evasione e la condivisione degli oneri di gestione.

Alcune versioni tecniche proposte dal MEF nell'ambito della riforma fiscale, seppure si sforzino di sbloccare l'impasse, non contribuiscano ad un'attuazione coerente dei principi di autonomia finanziaria e tributaria regionale come previsti dall'art. 119 Cost., determinando, diversamente da quanto realizzato per i tributi regionali derivati, l'attribuzione di un gettito incerto nell'ammontare e nell'effettiva realizzazione, e comunque di misura relativamente trascurabile. Il punto di partenza di un'interpretazione coerente invece con il dettato costituzionale è la stima di 1,8 miliardi annui da attribuire alle RSO, corrispondente all'applicazione dell'aliquota di compartecipazione IVA attualmente attribuita alle Regioni sul gettito ordinario (70,14%) al gettito nazionale totale da lotta all'evasione sull'IVA. Si auspica che da tale stima si possa giungere ad una soluzione, con un'applicazione anche graduale della norma, che ponga termine alla lunga attesa (fino ad ora 11 anni) sperimentata dalle Regioni.

## Riferimenti normativi

### BOZZE DI TESTI NORMATIVI PROPOSTI DAL MEF NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI LEGGE DI RIFORMA FISCALE

*Articolo 3 - Attribuzione alle regioni a statuto ordinario del gettito riferibile al concorso nell'attività di recupero dell'evasione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*

1. Le regioni, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, nel rispetto della disciplina europea sulla tutela dei dati personali, garantiscono, anche mediante il ricorso alle tecnologie digitali, la piena interoperabilità tra le banche regionali, nazionali e locali al fine di ottenere, attraverso la diretta collaborazione e la reciproca integrazione delle basi informative a disposizione, elementi utili per le attività di contrasto dell'evasione in materia di imposta sul valore aggiunto.
2. Il concorso delle regioni nell'attività di recupero dell'evasione fiscale in materia di IVA, è incentivato ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42 e dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, mediante il riconoscimento di una quota commisurata all'aliquota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 4 del menzionato decreto legislativo n. 68 del 2011 delle maggiori somme relative all'imposta sul valore aggiunto riscossa a titolo definitivo a seguito della diretta collaborazione della regione alle attività di accertamento.
3. Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle Entrate, da emanare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuati gli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e sono stabilite le modalità tecniche per l'accesso alle banche dati, per la segnalazione delle informazioni, per la definizione dei criteri di determinazione dell'importi da corrispondere alle regioni e per l'attribuzione delle somme dovute. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009, le modalità di condivisione degli oneri di gestione della predetta attività di recupero fiscale sono disciplinate con specifico atto convenzionale sottoscritto tra regione ed Agenzia delle entrate.
4. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è soppresso.

*Articolo 3 - Ipotesi alternativa - Interoperabilità delle banche dati e attribuzione alle regioni a statuto ordinario del maggior gettito derivante dal recupero dell'evasione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*

1. In relazione allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 2 della Legge n. 111/2023, qualora a consuntivo risulti un maggior gettito riferito al recupero dell'evasione IVA rispetto alle previsioni della legge di bilancio di previsione dello Stato, una quota della stessa riferibile al concorso delle regioni nell'attività di recupero fiscale e determinata nella misura del 10%, è attribuita alle regioni, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge n. 42 del 2009 con la finalità di ridurre la pressione fiscale nei relativi territori.
2. Le regioni, tenuto conto della disciplina europea sulla tutela dei dati personali, anche mediante il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispetto dell'articolo 117 della costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, individuano ed integrano, in coerenza con le specificità socio economiche dei propri territori e dei comportamenti di cittadini ed imprese, le banche dati nazionali, regionali e locali elaborando le informazioni nell'ottica di favorire l'emersione di eventi rilevanti ai fini del recupero di maggiore base imponibile.
3. Le regioni riconoscono all'Agenzia delle Entrate una quota del maggior gettito di cui al comma precedente nella misura massima del 5% da destinare al potenziamento degli uffici ed una quota pari al 5% da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici tributari regionali ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, ad essi assegnato, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

## DECRETO LEGISLATIVO 6 MAGGIO 2011, N. 68

*Articolo 9 - Attribuzione alle regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale*

1. È assicurato il riversamento diretto alle regioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della medesima legge n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto.
2. È altresì attribuita alle regioni, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 42 del 2009, le modalità di condivisione degli oneri di gestione della predetta attività di recupero fiscale sono disciplinate con specifico atto convenzionale sottoscritto tra regione ed Agenzia delle entrate.
3. Qualora vengano attribuite alle regioni ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali, è contestualmente riversata alle regioni una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale relativa ai predetti tributi, in coerenza a quanto previsto dal comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attribuzione alle regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3.

*Articolo 10 - Gestione dei tributi regionali*

1. L'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009<sup>2</sup>.
2. Nel rispetto della autonomia organizzativa delle regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, le regioni possono definire con specifico atto convenzionale, sottoscritto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, le modalità gestionali e operative dei tributi regionali, nonché di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3. L'atto convenzionale, sottoscritto a livello nazionale, riguarda altresì la compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere la condivisione delle basi informative e l'integrazione dei dati di fonte statale con gli archivi regionali e locali.
4. Per le medesime finalità stabilite al comma 2, le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia delle Entrate. Le modalità di gestione delle imposte indicate al primo periodo, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra l'Agenzia delle entrate e le regioni.
5. Al fine di assicurare a livello territoriale il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui al comma 1, la convenzione di cui al comma 2 può prevedere la possibilità per le regioni di definire, di concerto con la Direzione dell'Agenzia delle entrate, le direttive generali sui criteri della gestione e sull'impiego delle risorse disponibili.
6. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 5.
7. Per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra gli enti di diverso livello di governo la convenzione di cui al comma 2 prevede l'istituzione presso ciascuna sede regionale dell'Agenzia delle Entrate di un Comitato regionale di indirizzo, di cui stabilisce la composizione con rappresentanti designati dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dalla regione e dagli enti locali. La citata gestione dei tributi è svolta sulla base di linee guida concordate nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, con l'Agenzia delle entrate. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*\* Regione del Veneto*

*Le opinioni espresse dagli autori non impegnano in alcun modo l'ente di appartenenza.*

<sup>2</sup> Comma soppresso dall'art. 35, comma 7, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.